

(Codice interno: 395725)

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2019, n. 21

Iniziativa a sostegno della candidatura UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Candidatura UNESCO.**

1. Ai fini della candidatura a patrimonio dell'UNESCO del sito "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio provvedimento, il disciplinare tecnico allo scopo di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall'UNESCO di valorizzazione del paesaggio. L'adozione del disciplinare tecnico è preceduta da adeguate forme di consultazione con i comuni interessati e la Provincia di Treviso.
2. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 2.
3. I comuni, ai fini dell'adeguamento, recepiscono le prescrizioni dettate dal disciplinare di cui al comma 1 e, tenuto conto delle specificità territoriali, approvano apposite norme secondo gli indirizzi contenuti nel medesimo disciplinare.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, le disposizioni contenute nel disciplinare tecnico, operano direttamente, prevalendo su disposizioni contrastanti contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi.

Art. 2**Procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1:
 - a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà;
 - b) i comuni dotati di PAT approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà.
2. Le varianti di cui al comma 1, lettere a) e b), diventano efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nel sito internet del comune.
3. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del piano ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
4. Eventuali varianti al Piano degli Interventi (PI) sono approvate secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà.

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 giugno 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Candidatura UNESCO.

Art. 2 - Procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 giugno 2019, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cristiano Corazzari, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 ottobre 2018, n. 42/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 ottobre 2018, dove ha acquisito il n. 403 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 14 febbraio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con DGR 24 giugno 2016, n. 561 è stato approvato lo schema di un Protocollo d'Intesa, tra la Regione del Veneto e i Comuni della zona di produzione del vino prosecco, al fine di sperimentare una disciplina condivisa, da introdurre negli strumenti di pianificazione urbanistica e/o nei regolamenti edilizi dei comuni, in grado di assicurare una migliore valorizzazione, tutela e salvaguardia del sito candidato a Patrimonio dell'Umanità UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.

Il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 25 luglio 2016 dal Presidente della Regione del Veneto e da 28 Sindaci dei Comuni interessati dalla Candidatura.

L'articolo 3 del Protocollo prevede l'istituzione di un “Tavolo Tecnico”, composto per la Regione Veneto da tre rappresentanti che concorreranno all'elaborazione delle indicazioni normative per perfezionare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali e, per i Comuni, da funzionari tecnici che verranno individuati dalle Amministrazioni. È, attualmente, in fase di predisposizione la proposta definitiva di disciplina urbanistica da introdurre negli strumenti urbanistici comunali.

Ciò premesso, il presente disegno di legge è volto a disciplinare le fasi relative all'adeguamento da parte dei comuni al disciplinare tecnico predisposto nell'ambito della procedura per la Candidatura UNESCO e approvato dalla Giunta regionale.

In particolare, l'articolo 1 dispone che, entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento di Giunta di approvazione del disciplinare tecnico, i comuni approvino una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT) secondo quanto disposto all'articolo 2.

Il citato articolo 2, al fine di agevolare i comuni e di accelerare il processo di adeguamento, prevede un procedimento di variante semplificato sia dal punto di vista procedurale che dal punto di vista della tempistica.

Onde assicurare l'uniformità dei comportamenti delle amministrazioni competenti e, nel contempo, garantire la concreta applicazione delle prescrizioni dettate in sede di disciplinare tecnico, è previsto che, qualora i comuni non si adeguino nel termine previsto (diciotto mesi dalla pubblicazione nel BURVET del provvedimento di Giunta di approvazione del disciplinare tecnico), le disposizioni del suddetto disciplinare operino direttamente, prevalendo su disposizioni contrastanti contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi.

Sulla proposta di legge la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 14 febbraio 2019, ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Calzavara ed i consiglieri Rizzotto e Michieletto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, i consiglieri Montagnoli e Gidoni del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Barison del Gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale, il consigliere Conte del Gruppo consiliare Veneto per l'Autonomia - Alleanza per il Veneto; astenuti il consigliere Ruzzante del Gruppo consiliare Misto - Liberi e Uguali ed i consiglieri Fracasso e Zanoni del Gruppo consiliare Partito Democratico) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge in esame prevede la modifica di alcune norme urbanistiche per semplificare la procedura relativa alla candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, adotti un disciplinare tecnico allo scopo di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall'UNESCO per la valorizzazione del paesaggio. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BURV del suddetto provvedimento, i comuni approvino la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale. Per quanto riguarda le relative procedure si prevede un generale dimezzamento dei termini di deposito e pubblicazione e dei termini per la formulazione di osservazioni: in particolare, è prevista una riduzione da 30 a 15 giorni per i comuni dotati di PAT e in caso di variazioni del Piano di Intervento (PI), mentre per i comuni non dotati di PAT i tempi di deposito e pubblicazione sono ridotti da dieci a cinque giorni e i tempi per la formulazione di osservazioni da 20 a 10.

Risulta pertanto incoerente prevedere che la Giunta regionale approvi il disciplinare tecnico entro 4 mesi (120 giorni) e che i Comuni adottino la variante urbanistica entro i successivi 18 mesi (540 giorni), mentre vengono dimezzati i termini per le procedure di partecipazione dei cittadini e delle associazioni di categoria e del volontariato. Questa decisione non tiene conto del fatto che in questi anni nel territorio interessato alla candidatura UNESCO sono emerse una serie di problematiche e criticità ambientali e sanitarie tali da indurre alcuni Sindaci ad emettere ordinanze per tutelare luoghi sensibili come asili nido e scuole e tali da coagulare comitati, associazioni, semplici cittadini in un forum per chiedere lo “Stop Pesticidi” che tra l'altro organizza annualmente un'apposita e partecipatissima marcia tra Cison e Revine. Chi come il sottoscritto ha svolto un'intensa attività di volontariato prima di entrare in politica, sa che è molto difficile presentare osservazioni e proposte entro il termine di 20 o 30 giorni, essendo numerose le attività propedeutiche alla formulazione di osservazioni in merito a un atto amministrativo: richiesta accesso atti, analisi e studio dell'atto, confronto con altri soggetti, esperti e legali, redazione delle osservazioni e infine la loro trasmissione al Comune. Per tutto questo sono spesso insufficienti anche i termini attualmente previsti dei 30 giorni, figuriamoci se vengono dimezzati a 10!

Sarebbe stato pertanto utile prevedere una norma analoga a quella prevista al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”, per garantire un maggiore coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni di categoria locali e delle associazioni di volontariato, e a tal proposito ho presentato un emendamento che prevede di consultarle preventivamente.

Si fa presente che le norme regionali in materia di governo del territorio prevedono che: “Il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico possano concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione”.

L'articolo 9 dello Statuto del Veneto prevede che: “La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali”, mentre gli articoli 5 e 28 recitano rispettivamente che: “La Regione persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta, l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.” “L'attività amministrativa è orientata al conseguimento del risultato nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità di partecipazione, di semplicità ed efficienza”. Infine la legge n. 241/1990 stabilisce che: “I vari soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento”.

Su una questione così importante per un territorio, come la candidatura UNESCO, sarebbe doveroso che tutti i soggetti coinvolti fossero messi nelle condizioni di poter presentare le loro osservazioni entro un termine idoneo, mentre le norme contenute nella proposta di legge comprimono di fatto il diritto alla partecipazione. Per queste ragioni il sottoscritto ha presentato alcuni emendamenti utili a garantire le consuete tempistiche per formulare le osservazioni alle varianti.

Inoltre, per essere in regola anche con la VAS, ho presentato un emendamento che prevede che la Giunta regionale definisca i criteri e le modalità di applicazione della valutazione ambientale e strategica per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Infine ho presentato un emendamento che prevede che l'operato della Giunta sia sottoposto al parere della commissione competente in modo da coinvolgere anche gli organi consiliari.

Auspico l'accoglimento dei suddetti emendamenti al fine di approvare una normativa che rispetti in primo luogo quei principi di trasparenza e democrazia sanciti dallo Statuto del Veneto e dal Regolamento del Consiglio regionale.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 48 – Disposizioni transitorie.

1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” e successive modificazioni e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 “Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179” e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione

di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" nonché quelle necessarie per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.

[1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all'approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.]

1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell'articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .

1 quater. Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'articolo 11 e terzultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.”.

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 14/2017 è il seguente:

“Art. 14 - Procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

- a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ;
- b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.”.

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.

1. Il sindaco predispose un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.

2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.

6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.

7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30.

7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.

9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.”.

4. Struttura di riferimento

Area tutela e sviluppo del territorio